



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/07/2014, in vigore dal 1/01/2014.

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

SOMMARIO

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Soggetto attivo
- Articolo 3 - Presupposto impositivo
- Articolo 4 - Soggetti passivi
- Articolo 5 - Base imponibile
- Articolo 6 - Aliquote
- Articolo 7 - Detrazione per abitazione principale
- Articolo 8 - Dichiarazione
- Articolo 9 - Versamenti
- Articolo 10 - Rimborsi e compensazione
- Articolo 11 - Accertamento
- Articolo 12 - Sanzioni e interessi
- Articolo 13 - Riscossione coattiva
- Articolo 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento
- Articolo 15 - Entrata in vigore del regolamento
- Articolo 16 - Clausola di adeguamento

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica col possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2:

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del titolare del diritto reale, il titolare del diritto reale è tenuto al versamento complessivo del tributo dovuto.
4. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base alla fattispecie imponibile occupata. La restante parte del 90 per cento è dovuta dal possessore.
5. Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 6 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria (IMU).

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o dell'inabitabilità si rinvia all'art. 6 del Regolamento Comunale sulla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 dell 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non sono cumulabili.

Articolo 6

Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori d'attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 7

Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento alla detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 8

Dichiarazione

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Il Comune, con successivo provvedimento, provvederà ad elaborare il modello di dichiarazione TASI e le istruzioni per la compilazione.
3. Sono fatte salve le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e ancora valide ai sensi di legge.

Articolo 9

Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare il modello F24, o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, calcolata sulla base dell'aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, calcolato sulla base della deliberazione delle aliquote e detrazioni adottate per l'anno in corso entro il termine di legge. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno, entro il 16 ottobre.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non a singole rate di acconto e saldo.

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini di versamento, per situazioni particolari.

Articolo 10

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 11

Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, addebitando le spese di notifica pari a € 5,60 (euro cinque/60). Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (euro cinquantuno/00).
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,00 (euro cinquantuno/00). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. In caso di ritardo, omesso o parziale versamento la sanzione è quella del trenta per cento fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione di euro 103,00 (euro centotre/00) stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Articolo 13

Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere dilazioni del pagamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate Comunali, dell'accertamento con adesione e dell'autotutela approvato con deliberazione consiliare n. 33/2011.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 15

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Articolo 16

Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.